

**RIFLESSIONI
IN MARGINE ALL'ORDINANZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA
n. C-466/11**

A cura di Gina Turatto



Edizioni ANRP

**RIFLESSIONI
IN MARGINE ALL'ORDINANZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA
n. C-466/11**

A cura di Gina Turatto

Edizioni ANRP

© 2012 - Edizioni ANRP
00184 Roma - Via Labicana, 15a - Tel. 06 7004253
e-mail: anrpita@tin.it
www.anrp.it

PRESENTAZIONE

L'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigione, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP) si vede coinvolta in prima linea nell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 luglio 2012 n. c-466/11 con la quale si manifesta incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Brescia nel procedimento Gennaro Currà e altri (gruppo di IMI associati ANRP guidati dal compianto Presidente Ugo Scana- vacca) c. Germania (con l'intervento della Repubblica Italiana).

Peccato che i diritti dei sopravvissuti, dei deportati e internati italiani del Terzo Reich, vittime di gravi crimini di guerra e contro l'umanità, come la riduzione in schiavitù, non trovino ancora cittadinanza e giustizia da nessuna parte.

Anche in questo caso riteniamo opportuno approfondire i temi sollevati da detta ordi- nanza e lo facciamo attraverso le riflessioni trattate con attenzione da Gina Turatto, e riportate nelle pagine che seguono.

Enzo Orlanducci

Presidente esecutivo ANRP

PREMESSA

In calce all'informativa della precedente edizione di *rassegna* del primo trimestre 2011 (nn. 1-2-3, pag. 19, a firma di Germano Slaviero) segnaliamo l'ordinanza della Corte di Giustizia (UE) del 12 luglio 2012 con la quale la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia nella causa n. C-466-11, Currà e altri c. Germania (con l'intervento della Repubblica Italiana).

Si ricorda che la suddetta domanda pregiudiziale, in accoglimento della richiesta di parte attrice, tendeva, alla luce del contesto internazionale e della promulgazione della legge n. 98 del 23 giugno 2010 (di conversione, con modificazioni, del DL n. 63 del 23 aprile 2010), all'interpretazione dei Trattati UE e FUE, nonché degli articoli 17, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in merito alle domande di risarcimento

avanzate da cittadini italiani per i danni da essi subiti, durante la Seconda guerra mondiale, in occasione della deportazione (loro o delle persone nei cui diritti sono succeduti) e l'assoggettamento al lavoro forzato.

La questione rimessa alla Corte coinvolgeva il principio di diritto internazionale generale relativo all'immunità degli Stati e l'accordo sui debiti esteri tedeschi, che si suppongono ledere i diritti dei cittadini italiani in relazione alla sfera del diritto dell'Unione e specialmente gli artt. 7 e 17 della "Carta".

La dichiarazione di incompetenza della Corte riguarda, per l'essenziale, profili di ordine oggettivo (l'inesistenza di una competenza *ratione materiae*), dal momento che, coerentemente con l'art. 5 p. 2 TUE, l'Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Pertanto, ciò considerato, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale fondato sull'articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite, il che esclude la competenza della Corte a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto dell'Unione.

(A fortiori) nel caso di specie, in cui il procedimento è in connessione a fatti anteriori alla creazione delle Comunità europee (né, si osserva ancora, l'Unione aderisce all'accordo sui debiti esteri tedeschi), con la conseguenza che, anche a voler considerare l'articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (il quale vincola le istituzioni dell'Unione e fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione come norma di diritto internazionale consuetudinario), vi sarebbe da rilevare la mancanza di competenza *ratione temporis*, in quanto che, in mancanza di una diversa intenzione, espressa nel trattato pertinente, le disposizioni di quest'ultimo non vincolano gli Stati contraenti per quanto riguarda un atto o un fatto precedente alla data della sua entrata in vigore.

E nuovamente di incompetenza *ratione materiae* si tratta sul piano della Carta dei diritti fondamentali, le cui disposizioni - sottolinea la Corte - si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51, comma 1), ricordato, altresì, che, a norma del successivo comma 2, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze attribuite a quest'ultima.

Per l'effetto della dichiarazione di incompetenza, la Corte non ha quindi proseguito il procedimento, limitandosi a osservare che, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione del principio dell'immunità degli Stati nell'ambito di una domanda di risarcimento proposta da cittadini di uno Stato nei confronti di un altro Stato per fatti avvenuti in occasione della Seconda guerra mondiale, “i due Stati membri coinvolti nel procedimento principale hanno adito la Corte internazionale di giustizia, senza porre in dubbio la competenza di quest'ultima. Detta Corte si è dichiarata competente e ha pronunciato una sentenza nel merito della controversia in data 3 febbraio 2012”.

In termini semplici, i rilievi della Corte sono che il Tribunale di Brescia non ha sufficientemente dimostrato il nesso tra la vicenda processuale in corso avanti lo stesso tribunale e un qualsivoglia collegamento (effettivamente) coinvolgente la sfera del diritto dell'Unione.

Due esempi (al contrario) permettono forse di chiarire meglio la questione. Dopo l'attentato dell'11 settembre 2001, il Consiglio UE, in esecuzione di una decisione del Consiglio di sicurezza ONU, ha adottato un regolamento (n. 881/2002/CE), mirato al congelamento dei beni di una lista di persone sospette di legami terroristici. Contrariamente alla posizione del Tribunale di primo grado (settembre 2005), la Corte di Giustizia ha ritenuto di poter sindacare la validità del suddetto regolamento rispetto ai diritti fondamentali, affermando che i principi fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare quelli che garantiscono sfere soggettive individuali, costituiscono un limite a qualsiasi atto comunitario, sia pure adottato in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza. La Corte ha perciò dichiarato l'invalidità del regolamento in questione, che non assicurava all'individuo alcuna tutela giurisdizionale nei confronti delle sanzioni e consentiva una interferenza sproporzionata sul godimento del diritto di proprietà privata (sentenza Kadi, 3 settembre 2008). La Corte, dunque, ha tenuto conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ma ciò, nei riguardi di uno specifico atto “comunitario”, quale è un regolamento del Consiglio UE. Nel 2005 (sentenza Bosphorus), la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva già tenuto una posizione simile, sul terreno delle garanzie della CEDU, in relazione all'applicazione del regolamento n. 990/03/CE (misure di embargo nei confronti della ex Repubblica Federale di Jugoslavia).

In materia di indennità a favore di vittime di guerra civili, la Corte di giustizia ha sempre avuto un approccio timido, alla luce della specialità di queste

prestazioni, per le quali si ammetteva, fondamentalmente, la discrezionalità dello Stato membro erogatore, nelle modalità di costituzione e di erogazione delle suddette prestazioni. Questa posizione della Corte ha avuto un'evoluzione con la sentenza *Tas Hagen* (26 ottobre 2006), in cui ha dichiarato che l'art. 18, n. 1, CE (valutato alla luce del principio di Cittadinanza dell'Unione e dei diritti che l'art. 17 comma 2 ricollega a tale status) dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina di uno Stato membro ai sensi della quale quest'ultimo nega ad un suo cittadino l'assegnazione di un'indennità a favore di vittime di guerra civili esclusivamente in ragione del fatto che l'interessato, alla data di presentazione della domanda, non risiedeva nel territorio del detto Stato membro, bensì nel territorio di un altro Stato membro. Si ricorda che precedenti esami della Corte in base alla (sola) nozione di "vantaggio sociale" ai sensi dell'art. 7 reg. 1612/68, ovvero prestazione di "sicurezza sociale" ai sensi del regolamento n. 1408/71 si erano conclusi negativamente (Even, 1979; Baldinger, 2004), mentre, al contrario, la giurisprudenza *Tas Hagen* ha avuto conferma in sentenze successive (*Nerkowska*, 22 maggio 2008 e *Krystyna Zablocka-Weyhermüller* 4 dicembre 2008).

Si badi, questa giurisprudenza della Corte non obbliga gli Stati membri a provvedere a regimi di prestazioni per le vittime di guerra (che di conseguenza continuano a rientrare nella competenza nazionale). Nondimeno, esistendo prestazioni del tipo, questa giurisprudenza implica che gli Stati membri devono esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto comunitario, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Pertanto, senza ignorare la specifica peculiarità della legge tedesca 2000 sui risarcimenti delle vittime del lavoro schiavile e forzato (id. l'equivalente legislazione austriaca), è verosimile pensare che è piuttosto su questo piano che l'esame della materia avrebbe potuto proseguire, in relazione ai profili di compatibilità col diritto dell'Unione (per es. riguardo al principio generale di non discriminazione e in ordine all'assenza di tutela giurisdizionale, prevista per legge).

La vicenda, che, detto per inciso, pare concludere tutti i contenziosi messi in campo in sede internazionale - brevemente ricordiamo che, in riferimento alle richieste dei cittadini greci, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato la decisione *Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania* (12 dicembre 2002), nelle more della procedura davanti alla Corte internazionale

di giustizia coinvolgente i rapporti italo-tedeschi (decisione *Sfountouris e altri c. Germania* del 31 maggio 2011), mentre, in data più recente (3 aprile 2012) ha dichiarato irricevibile il ricorso *Lechouritou e altri c. Germania e altri 26 Stati membri dell'Unione europea*, in relazione alla pronuncia della Corte di Giustizia nella causa C-292/05, intervenuta il 15 febbraio 2007 (quest'ultima, sul profilo della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) - ritorna, pertanto, al vaglio del Tribunale di Brescia.

In sede di riassunzione del procedimento, non sarà dunque possibile prescindere dal giudicato della Corte internazionale di giustizia (3 febbraio 2012).

Tuttavia, proprio perché le parti in causa sono tutti degli ex IMI (Internati Militari Italiani), dovrebbe almeno essere rilevato l'errore di diritto che ha contrassegnato l'applicazione della legge tedesca 2000 sui risarcimenti. Un errore che è stato pienamente posto in luce dalla sentenza della CIG (punto 99 delle motivazioni), e che indubbiamente ha modificato i rapporti tra questa categoria di richiedenti e lo Stato-Fondazione tedesca, a tutto svantaggio dei primi.

Basti ricordare che il “parere Tomuschat” (dal nome del perito all'uopo specialmente designato dal Governo tedesco), ha regolato tutti gli atti della Fondazione, vincolanti anche per lo IOM, e lo stesso con riguardo alla decisione della Corte Costituzionale tedesca del 28 giugno 2004, i cui fondamenti sono tutti riposti sulle conclusioni di questo. Conseguentemente, con una rottura dell'equilibrio tra le parti al processo e una (verosimilmente) lesione del principio di “parità delle armi”. Ricordiamo, in un campo diverso, ma non totalmente estraneo alla materia, quale la modifica retroattiva del termine di legge applicabile alle domande di restituzione dei terreni della ex RDA, che la Corte dei diritti dell'uomo, pur nel riconoscimento del “grande margine di apprezzamento di cui la Germania dispone nello specifico contesto della riunificazione tedesca”, ha reputato che l'accennata modifica legislativa “ha creato una ineguaglianza in favore dello Stato e a scapito dei ricorrenti”, con conseguente lesione dei loro diritti patrimoniali (sentenza *Althoff e altri c. Germania*, dell'8 dicembre 2011).

Ebbene, nella vicenda che ci riguarda, il “parere Tomuschat” ha avuto l'effetto di escludere la quasi totalità delle domande di risarcimento presentate dagli Internati Militari Italiani, a prescindere da qualunque valutazione dei criteri oggettivi fissati per legge.

Al punto in cui siamo è difficile intravedere grandi possibilità. Tuttavia, in un ultimo sussulto di ricerca della giustizia, forse vi è ancora spazio per un intervento alla Corte Costituzionale italiana (anche a ricordare a tutti ciò che la Corte internazionale di giustizia ha inteso sottolineare nel punto 104 della sentenza: “ *les demandes résultant du traitement des internés militaires italiens mentionnés au paragraphe 99, ainsi que d’autres réclamations de nationaux italiens qui resteraient à régler - qui ont été à l’origine des procédures italiennes - pourraient faire l’objet de nouvelles négociations impliquant les deux Etats en vue de parvenir à una solution*”).

12 luglio 2012

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Azione promossa dalle vittime di massacri nei confronti di uno Stato membro quale responsabile degli atti commessi dalle sue forze armate in tempo di guerra – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C-466/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Brescia, con ordinanza del 25 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2011, nel procedimento

Gennaro Currà e altri

contro

Bundesrepublik Deutschland,

con l’intervento di:

Repubblica italiana,

LA CORTE (*Terza Sezione*),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei Trattati UE e FUE nonché degli articoli 17, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Questa domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra alcuni cittadini italiani e la Bundesrepublik Deutschland in merito alla loro domanda di risarcimento per i danni da essi subiti, durante la Seconda Guerra mondiale, in occasione della deportazione loro o delle persone nei cui diritti sono succeduti.

Contesto normativo

3 Ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969:

«A meno che un'intenzione diversa non si ricavi dal trattato o non risulti per altra via, le disposizioni di un trattato non obbligano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore del trattato medesimo rispetto a tale parte, o una situazione che aveva cessato di esistere a quella data».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

4 Nella sentenza Ferrini, del 6 novembre 2003, pubblicata l'11 marzo 2004, la Corte suprema di cassazione ha dichiarato che un cittadino italiano poteva promuovere, dinanzi ai giudici italiani, un'azione di risarcimento, nei confronti della Bundesrepublik Deutschland, per i danni subiti in occasione della sua deportazione, poiché, in considerazione della gravità dei crimini commessi nei confronti di tale cittadino, quest'ultima non poteva avvalersi dell'immunità giurisdizionale di cui essa gode in forza del diritto internazionale.

5 In seguito a tale sentenza, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Tribunale ordinario di Brescia, al fine di ottenere dalla Bundesrepublik Deutschland un equo risarcimento per i lavori forzati e la deportazione di cui sono stati vittime essi stessi o le persone nei cui diritti sono succeduti.

6 Il 23 dicembre 2008 la Bundesrepublik Deutschland ha adito la Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso nei confronti della Repubblica italiana, in quanto quest'ultima non avrebbe rispettato il principio di diritto internazionale dell'immunità giurisdizionale degli Stati.

7 Nelle more del giudizio pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la Repubblica italiana ha promulgato la legge 23 giugno 2010,

n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (GURI n. 147, del 26 giugno 2010), la quale sospende l'esecutività delle sentenze di condanna nei confronti della Bundesrepublik Deutschland; questa misura dovrebbe cessare di produrre effetti dopo la pubblicazione della sentenza di tale Corte.

8 In considerazione del contesto internazionale e della promulgazione di detta legge, i ricorrenti nel procedimento principale, ritenendo che i giudici tedeschi e italiani avessero violato le norme internazionali volte a garantire ai cittadini italiani il godimento dei loro diritti, e segnatamente gli articoli 17 e 47 della Carta, hanno chiesto al Tribunale ordinario di Brescia di adire la Corte.

9 La Bundesrepublik Deutschland ritiene che, in forza del diritto internazionale, essa goda di un'immunità giurisdizionale, confermata in numerosi Stati membri, in numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2004. Essa aggiunge che l'azione è irricevibile poiché, in forza del trattato di pace del 1947, la Repubblica italiana ha rinunciato a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Bundesrepublik Deutschland.

10 Il giudice del rinvio, poiché ritiene di dover accogliere la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale, spiega che la domanda di pronuncia pregiudiziale concerne la questione dell'eccezione di immunità rispetto al diritto dell'Unione, ossia al Trattato di Lisbona nonché alla Carta. Tale giudice aggiunge che l'interpretazione richiesta, in quanto concerne due Stati membri, gli consentirà di decidere la questione dell'immunità della Bundesrepublik Deutschland.

11 Di conseguenza, il Tribunale ordinario di Brescia ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, in base agli obblighi internazionali dello Stato tedesco (articoli 2 e 5, § 2, della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ecc.), il preteso privilegio di immunità civile [di detto Stato] dinanzi al giudice italiano per i fatti della causa (...) – del quale non può più godere dall'11

marzo 2004 (sentenza Ferrini [della Corte suprema di cassazione, citata]) – e l'accordo [firmato a Trieste con il Governo italiano il 18 novembre 2008] di iniziare una causa innanzi alla Corte internazionale ([causa] n. 143/2008 General list), [unitamente alla] relativa normativa italiana [di cui alla] legge n. 98/2010 che rende ineseguibili le sentenze italiane basate su gravi crimini contro l'umanità, siano in contrasto con l'articolo 6 [TUE] e con gli articoli 17, 47 e 52 della Carta (...).

2) Se l'applicazione dell'articolo 7 del Reichsbeamtenhaftungsgesetz (BGH, sentenza 26 giugno 2003, III ZR 245/98, [e] Bundensverfassungsgericht, sentenza 15 febbraio 2006, 2 BvR 1476/03), relativa ai crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che esclude i cittadini europei dal diritto al risarcimento nei confronti dello Stato tedesco, in contrasto con l'articolo 2 della Convenzione di Londra per i debiti del deutsches Reich 1953, ledesse i diritti degli attori in base agli articoli 17 e 47 della Carta (...) fino all'11 marzo 2004 (sentenza Ferrini [della Corte suprema di cassazione, citata]) e [se], pertanto, l'invocazione di un termine di prescrizione sia in contrasto con gli obblighi comunitari e, specificamente, con gli articoli 3 e 4, [paragrafo] 3, ultimo capoverso, [TUE] e con il principio “non concedit(...) venire [contra] factum propri[um]”.

3) Se l'eccezione dell'immunità giurisdizionale della convenuta Repubblica federale di Germania sia in contrasto con gli articoli 4, [paragrafo] 3, ultimo capoverso, e 21 [TUE], in quanto escluderebbe la responsabilità civile in base ai principi comuni europei (articolo 340 [TFUE]) della convenuta per la sua violazione del diritto internazionale (divieto di schiavitù e del lavoro forzato) nei confronti di cittadini di un altro Stato membro».

Sulla competenza della Corte

12 Ai sensi degli articoli 92, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, la Corte, quando è manifestamente incompetente a conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sentito l'avvocato generale, senza proseguire il procedimento può statuire con ordinanza motivata.

13 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'eccezione di immunità giurisdizionale civile derivante dal diritto internazionale, invocata dalla Bundesrepublik Deutschland dinanzi ai giudici

italiani così come dalla medesima applicata ai fatti di cui al procedimento principale nell'ambito del suo ordinamento interno, nonché la legge n. 98/2010 siano in contrasto con gli articoli 3 TUE, 4, paragrafo 3, TUE, 6 TUE, 340 TFUE, nonché con gli articoli 17, 42 e 52 della Carta.

14 Anzitutto, occorre ricordare che dall'articolo 5, paragrafo 2, TUE si evince che l'Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

15 Peraltro, in base ad una giurisprudenza consolidata, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale fondato sull'articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite (v. sentenza del 5 ottobre 2010, *McB.*, C-400/10 PPU, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51, nonché ordinanza del 14 dicembre 2011, *Boncea e a. e Budan*, C-483/11 e C-484/11, punto 32). In particolare, a norma dell'articolo 267 TFUE la Corte è incompetente a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto dell'Unione (sentenza del 27 novembre 1973, *Vandeweghe e a.*, 130/73, Racc. pag. 1329, punto 2).

16 Nel caso di specie, il procedimento principale riguarda una domanda di risarcimento proposta da cittadini di uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per fatti avvenuti durante la Seconda Guerra mondiale, pertanto anteriormente alla creazione delle Comunità europee.

17 Orbene, il giudice del rinvio non menziona nessun elemento che consenta di dimostrare che la Corte sia competente *ratione materiae*. Esso chiede alla Corte, in un primo tempo, di pronunciarsi sull'interpretazione del principio di diritto internazionale generale relativo all'immunità degli Stati nonché dell'accordo sui debiti esteri tedeschi, cui l'Unione non aderisce, e, in un secondo tempo, di verificare se, alla luce di una tale interpretazione, il diritto e il comportamento di due Stati membri siano conformi alle varie disposizioni dei trattati UE e FUE e della Carta.

18 Vero è che le competenze dell'Unione devono essere esercitate nel rispetto del diritto internazionale (v., per analogia, sentenze del 24 novembre 1992, *Poulsen e Diva Navigation*, C-286/90, Racc. pag. I-6019, punto 9, e

del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e a., C-366/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 123). Pertanto, la Corte deve applicare il diritto internazionale e può verificarsi il caso che essa debba interpretare talune norme proprie di tale diritto, ma unicamente nella cornice delle competenze attribuite all'Unione da parte degli Stati membri.

19 Tuttavia, non c'è nulla che evidenzi che la situazione oggetto del procedimento principale possa rientrare nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione né, pertanto, delle norme di diritto internazionale che possono incidere sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte non è competente ad interpretare e applicare le norme di diritto internazionale che il giudice del rinvio pensa di applicare a detta situazione.

20 Del resto, la Corte fa notare, a questo proposito, che, per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione del principio dell'immunità degli Stati nell'ambito di una domanda di risarcimento proposta da cittadini di uno Stato nei confronti di un altro Stato per fatti avvenuti in occasione della Seconda Guerra mondiale, i due Stati membri coinvolti nel procedimento principale hanno adito la Corte internazionale di giustizia, senza porre in dubbio la competenza di quest'ultima. Detta Corte si è dichiarata competente e ha pronunciato una sentenza nel merito della controversia in data 3 febbraio 2012.

21 Da tutto quanto sin qui esposto si evince che la Corte è manifestamente incompetente *ratione materiae* a risolvere le questioni pregiudiziali.

22 Anche ipotizzando che l'Unione possa interpretare le norme di diritto internazionale cui fa riferimento il giudice del rinvio, dall'articolo 28 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che vincola le istituzioni dell'Unione e fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione come norma di diritto internazionale consuetudinario (v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2010, Brita, C-386/08, Racc. pag. I-1289, punto 42), deriva che, in mancanza di una diversa intenzione, espressa nel trattato pertinente, le disposizioni di quest'ultimo non vincolano gli Stati contraenti per quanto riguarda un atto o un fatto precedente alla data della sua entrata in vigore.

23 Orbene, una siffatta diversa intenzione, in virtù della quale la competenza dell'Unione potrebbe essere estesa a fatti quali quelli di cui al procedimento principale, anteriori alla sua esistenza, non si evince assolutamente dai trattati.

24 Da ciò discende che la Corte è manifestamente incompetente *ratione temporis* a risolvere le questioni pregiudiziali.

25 Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni della Carta di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione, basti ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni della medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Inoltre, in virtù del paragrafo 2 della medesima disposizione, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell'Unione nei limiti delle competenze attribuite a quest'ultima (sentenza del 15 novembre 2011, Dereci e a., C-256/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

26 Orbene, poiché la situazione oggetto del procedimento principale non rientra nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione e, pertanto, la Corte non è competente al riguardo, le richiamate disposizioni della Carta non possono giustificare, di per sé, una nuova competenza.

27 Pertanto si deve dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia.

Sulle spese

28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia.

Finito di stampare
nel mese di settembre 2012
presso Edizioni Grafiche Manfredi
Roma